



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Copia

ORDINANZA

SINDACALE

N. 36 DEL 28-05-2026

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | misure di prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale |
|-----------------|---|

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati;

CONSTATATO che, nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTO necessario adottare ogni iniziativa atta a garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale al fine di prevenire possibili inneschi e la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25/05/2023 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01/06/2023, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre tutto il territorio della Regione Lazio è da considerarsi “area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia”. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

VISTA la Legge n° 353/ 2000 “*Legge Quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la L.R. n° 39 del 28/10/2002, “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

VISTO il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005, “*Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39*” articoli 90-91-92-93-94-95-96 (*prevenzione degli incendi boschivi*);

VISTO il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006 «*Norme in materia ambientale*»;

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del *Codice Penale*;

VISTE le norme del vigente *Codice Civile*;

VISTO il D. Lgs. 285/1992 “*Nuovo Codice della Strada*”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 recante il “*Codice della Protezione Civile*”

VISTO il *regolamento di Polizia Urbana*;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

ORDINA

A) DIVIETI

Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi boschivi e incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, durante il periodo stabilito tra il 15 giugno e il 30 ottobre, in tutte le aree del territorio comunale di cui all’art. 2 della Legge n. 353/2000 (aree boscate, cespugliate o arborate, terreni coltivati, incolti e pascoli) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

1. accendere fuochi di ogni genere (la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi art. 182 c. 6-bis D. Lgs. 152/2006);
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio;
6. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
7. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
8. fatta salva la puntuale necessità del rispetto degli obblighi di cui al capo successivo, è comunque vietato mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

B) MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI

- a) Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni condotti a coltura agricola o foraggiera, pascoli, prati ed incolti, confinanti con superfici boscate, strade, insediamenti residenziali, turistici o produttivi, è fatto obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di vegetazione (fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. Lazio n. 61/1974), in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- b) Fermo il rispetto dell'obbligo indicato alla lettera precedente, chiunque detenga a qualsiasi titolo terreni ed aree verdi incolte e/o in stato di abbandono confinanti con superfici boscate, strade, insediamenti residenziali, turistici o produttivi, dovrà provvedere al taglio della vegetazione spontanea (fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. Lazio n. 61/1974) e delle erbe infestanti;
- c) Gli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché gli enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie, devono provvedere, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile;
È fatto obbligo ai proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza di cui al D.P.R. n. 753/80. Al riguardo si ricorda che l'art. 52, comma 4, del citato D.P.R. n. 753/80 definisce la distanza minima di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria, oltre la quale esse costituiscono un evento di pericolo per l'esercizio ferroviario, come disposto dalla Prefettura UTG di Roma con nota prot. n. 0195591 del 08 maggio 2026;
- d) I gestori di linee e cabine elettriche devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine;

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I predetti interventi dovranno essere effettuati entro il 15 Giugno 2026 e ripetuti ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

C) FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico.

Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

D) VIGILANZA E SANZIONI

Disciplina sanzionatoria

- Tutte le azioni di cui al precedente capo A), numeri da 1 a 7, che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'insacco d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi, sono punite ai sensi dell'art. 10 c. 6 della Legge n.353/2000, con sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro;

- Tutte le condotte di cui al precedente capo B), per cui non sia già prevista una specifica sanzione, sono soggette, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.00 oltre alle spese di procedimento.

Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatti salvi i procedimenti penali o sanzionatori-amministrativi correlati al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra indicati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti, la responsabilità civile correlata al concorso delle azioni od omissioni concausative di incendio.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, ai fini della corretta e trasparente gestione del procedimento amministrativo di esecuzione coattiva in danno dei proprietari che non abbiano prestato rispetto alla disciplina degli obblighi di cui al precedente capo B), la Polizia Locale notifica la presente ordinanza al proprietario (od altro titolare di diritto reale o personale rispetto allo stesso) e ne trasmette copia, corredata di relazione di notificazione, all'Area Tecnica comunale.

La predetta Area, definendo forme e modalità di esecuzione ai sensi dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, intima e fa diffida agli obbligati identificati di ottemperare agli obblighi assegnando un termine di 3 (tre) giorni, decorso il quale, in ragione dell'esecutorietà di cui è munito il presente provvedimento, avvierà le procedure per l'esecuzione coattiva in danno con riconduzione su questi degli interi oneri.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone.

La trasmissione della presente ordinanza a:

PREFETTURA U.T.G. DI ROMA
protocollo.prefrm@pec.interno.it

REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE
emepcnue112@pec.regione.lazio.it

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
autostradepertaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it

E-DISTRIBUZIONE
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TELECOM
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

RETE FERROVIARIA ITALIANA
rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Comunale dell'ordinanza stessa.

Il Sindaco
F.to MASSIMO PULCINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all'albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 16-06-2026

Monte Porzio Catone, 01-06-2026

Il Resp. della Pubblicazione
F.to PULCINI MASSIMO

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Monte Porzio Catone, 01-06-2026

Il Resp. della Pubblicazione
(PULCINI MASSIMO)